



## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI INVENZIONE INDUSTRIALE

### LA DESCRIZIONE

L'invenzione deve essere descritta in modo chiaro e completo, in altre parole deve contenere tutti i particolari necessari per realizzare l'invenzione e deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto ed identico a quello riportato nella domanda.

La descrizione deve essere redatta su fogli di carta protocollo con i margini e su di una facciata di ogni pagina; in alternativa, si possono usare fogli formato A4 (21x30), impostando la stampa in modo da lasciare un margine di circa 4 centimetri per lato, scrivendo al massimo 25 righe sulla facciata della pagina.

Le pagine devono essere numerate.

**La relazione deve iniziare come segue:**

**DESCRIZIONE** dell'invenzione avente per TITOLO:

“.....”  
a nome di ..... residente in (o con sede  
in).....Via.....n..... di  
nazionalità.....depositata in data.....con  
il n.....

Deve seguire la DESCRIZIONE vera e propria dell'invenzione, che deve contenere:

l'introduzione, nella quale si dichiara il campo di applicazione;

lo stato della tecnica precedente l'invenzione stessa;

gli inconvenienti dei tipi, procedimenti o prodotti già esistenti;

i vantaggi dell'invenzione rispetto al passato (quindi gli scopi che si è prefisso l'inventore);

gli elementi costruttivi (è importante non limitare l'invenzione legandola a misure, materiali, forme, se non sono necessari. Si può dare, come esempio, l'uso di un materiale, ma precisando che si potrà usarne un altro che abbia caratteristiche simili). Lo stesso discorso va fatto per le misure - che potranno essere date come rapporto- o per le forme);

la descrizione dell'insieme dei componenti di cui al punto precedente, con esemplificazione di un modo costruttivo o, comunque, attuativo dell'invenzione, dando risalto anche al funzionamento. In tale parte della descrizione può essere utile fare riferimento alle tavole dei disegni indicando, tra parentesi, la lettera ed il numero della tavola nella quale è disegnato il particolare di cui si tratta.

la chiusura, nella quale si tirano le conclusioni e si potrà inserire una frase del tipo: "il trovato può venire modificato mantenendo il concetto inventivo che ne è alla base, potendosi sostituire ogni dettaglio con altro tecnicamente equivalente".

Ciascun foglio deve essere firmato dal/dai richiedente/i.

### **IL RIASSUNTO (su foglio a parte)**

Il riassunto, che ha solo fini d'informazione tecnica, si deve limitare a quanto strettamente necessario per individuare il campo di applicazione del trovato e le sue caratteristiche essenziali. Alla fine del riassunto deve essere fatto un cenno sommario dell'invenzione, ampliando quanto risulta dal titolo della medesima ed una breve esposizione dello stato della tecnica nel momento in cui la descrizione è compilata. Il riassunto non deve contenere disegni.

Ciascun foglio deve essere firmato dal/dai richiedente/i.

### **RIVENDICAZIONI (su foglio a parte)**

Il brevetto è definito dalle rivendicazioni.

Le rivendicazioni sono una descrizione dettagliata, fatta come un elenco, con i capoversi relativi ad ogni singola caratteristica del trovato. Ogni caratteristica, sia costruttiva che di funzionamento, (come p.e. la facilità di montaggio, il basso costo di gestione o di installazione, la facilità di uso, ecc.) dovrà essere inserita separatamente e indicata con numeri arabi consecutivi.

Oltre alla versione in lingua italiana, **le rivendicazioni devono essere allegare anche in lingua inglese**. In mancanza della versione inglese devono essere versati ulteriori € 200,00 quali diritti di ricerca.

Il mancato pagamento dei diritti per la ricerca al momento del deposito della domanda è inteso come riserva di invio della traduzione in lingua inglese delle rivendicazioni. Detta riserva deve essere sciolta entro il termine di due mesi dal deposito della domanda di brevetto. Qualora entro il termine indicato non risulta prodotta la traduzione in lingua inglese delle rivendicazioni o la prova del pagamento dell'integrazione dei diritti per la ricerca, l'Ufficio italiano Brevetti e Marchi assegna al richiedente il termine improrogabile di un mese per produrre la traduzione o effettuare l'integrazione. Scaduto tale termine, se non risulta pervenuta la traduzione o la prova del pagamento dell'integrazione, l'Ufficio respinge la domanda.

Ciascun foglio deve essere firmato dal/dai richiedente/i.

### **DISEGNI**

I disegni sono obbligatori solo nel caso in cui vengano richiamati nella descrizione. E' chiaro, però, che, tranne in casi eccezionali, i disegni sono utili a chiarire l'invenzione stessa. Vanno prodotti in carta di formato 21x 30 (A4), lasciando un margine di almeno 2,5 cm; possono essere eseguiti anche a mano ed essere compresi in una o più tavole, senza riquadri o note esplicative; devono essere numerati progressivamente ed i numeri dei disegni stessi, nonché i numeri e le lettere che ne contrassegnano le varie parti, debbono essere richiamati nella descrizione.

Ciascun foglio deve essere firmato dal/dai richiedente/i.

### **LETTERA DI INCARICO**

La lettera d'incarico (art. 201 D.lgs n°30/2005) con marca da bollo da euro 16,00 euro, va allegata nel caso in cui il Brevetto venga richiesto da persona diversa dal titolare (mandatario abilitato). Deve essere firmata dal richiedente e controfirmata, per accettazione, dall'incaricato; vale per il deposito di una o più domande dello stesso richiedente.

### **DOCUMENTO DI PRIORITA'**

Il documento di priorità serve per rivendicare il precedente deposito del brevetto all'estero. In questo caso è necessario produrre anche la traduzione in italiano, a meno che il brevetto sia in lingua francese.

### **DESIGNAZIONE DELL'INVENTORE e relativa DICHIARAZIONE DI CONSENSO**

Tale atto va prodotto, in bollo da € 16,00 qualora l'inventore non sia designato nella domanda. In questo caso, la designazione dovrà essere presentata entro 60 gg. dal deposito. Il titolare dovrà designare l'inventore e quest'ultimo dovrà dichiarare di accettare la designazione.

### **ESTENSIONE ALL'ESTERO**

Il deposito all'estero - brevetto internazionale (PCT) o/e il brevetto europeo (EPO) -, dev'essere effettuato utilizzando le opportune procedure, entro 12 mesi dalla data di deposito, al fine di rivendicare la priorità del deposito nazionale.

### **LA FIRMA DEL RICHIEDENTE DEVE ESSERE IN ORIGINALE SU TUTTA LA DOCUMENTAZIONE.**

### **TASSE E DIRITTI**

**Tasse e diritti di mantenimento in vita dei brevetti vanno pagati con il mod. F24** che verrà rilasciato dal sistema informatico dopo l'inserimento dei dati relativi al deposito.

La data di deposito decorrerà dalla data di effettivo pagamento.

Il diritto di deposito vale 4 anni.

L'importo da versare è commisurato al numero di pagine che si depositano: (descrizione+riassunto+ rivendicazioni in italiano + disegni).

Dal conteggio delle pagine sono escluse le rivendicazioni in lingua inglese, necessarie per il rapporto di ricerca, che debbono, comunque, essere allegate.

In assenza della versione in lingua inglese delle rivendicazioni, si devono corrispondere euro 200,00 di diritti.

**I diritti di segreteria da versare alla Camera di Commercio di Frosinone** possono essere pagati direttamente presso lo sportello della medesima oppure tramite bollettino postale sul c/c n. 12900031.

### **DIRITTI DI MANTENIMENTO IN VITA DEL BREVETTO**

I diritti di proprietà industriale del brevetto per invenzione industriale hanno una durata di 20 anni dalla data di deposito a condizione che l'invenzione sia realizzata e che siano regolarmente pagati i relativi diritti di mantenimento in vita.

Il pagamento di tali diritti dev'essere effettuato entro l'ultimo giorno utile del mese corrispondente a quello in cui è stata depositata la domanda, secondo gli importi indicati nell'apposita tabella.

Trascorso detto periodo il pagamento è ammesso nei sei mesi successivi con l'applicazione del diritto di mora.